

20/8

LEGGI REGIONALI

Assunzione dei centri di servizi culturali e sociali

LEGGE REGIONALE

"Assunzione dei centri di servizi culturali e sociali".

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge:

Art. 1

Secondo le finalità dell'art. 8 dello Statuto e con i poteri che le derivano dall'art. 49 del D.P.R. 616 del 24.7.1977, in attesa della approvazione della legge organica che disciplini le attività sociali e culturali sul territorio, la Regione Puglia assume in proprio la direzione e le competenze dei Centri per i servizi sociali e culturali esistenti nel territorio regionale e trasferiti dalla Cassa per il Mezzogiorno con delibera del CIPE del 12.12.1972.

Tutto il patrimonio in strutture mobili ed immobili esistenti presso i Centri di cui al precedente comma è proprietà della Regione e sarà inventariato a norma di legge.

Art. 2

L'attività dei centri si realizza soprattutto tramite la pubblica lettura, l'animazione culturale, l'attività sociale, l'animazione teatrale e musicale, l'individuazione e l'utilizzazione piena dei beni culturali esistenti sul territorio.

Per il raggiungimento degli scopi previsti dal presente articolo, oltre quella già esistente, i centri saranno dotati della strumentazione necessaria.

Art. 3

Le funzioni di amministrazione, gestione e controllo dei centri vengono assunte direttamente dalla Regione attraverso i suoi organi fino al 30 giugno 1978, entro la quale data il Consiglio regionale definirà con la legge organica di cui all'art. 1, la materia da delegare agli Enti locali.

Art. 4

A decorrere dal 1° gennaio 1978, il personale alle dipendenze degli Enti convenzionati con la Regione fino al 31 dicembre 1977 assunto in servizio di ruolo dai suddetti Enti entro il 31 dicembre 1976 passa alle dipendenze della Regione con contratto a termine a scadenza 30 giugno 1978.

Al personale assunto con contratto a termine di cui al primo comma del presente articolo verrà riconosciuto il trattamento giuridico ed economico previsto dagli accordi sindacali o comunque non inferiore a quello in godimento nel rapporto con gli Enti convenzionati.

Art. 5

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1978, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 28 dicembre 1977 con deliberazione n. 239 al Cap. 292 "Educazione popolare e permanente e servizi sociali e culturali" disponibile.

IL VICE PRESIDENTE
Somma

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Aprile-Galatone

E' estratto del verbale della seduta del 17 gennaio 1978 ed è
conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Somma

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Aprile-Galatone